

L.R. 17 aprile 1990, n. 15 ⁽¹⁾.

Convenzione con l'UNICEF per la istituzione del Difensore dell'Infanzia.

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 22 aprile 1990, n. 19.

Art. 1

La Regione Basilicata promuove l'adozione di strumenti per la difesa dei diritti dell'infanzia.

Art. 2

Per i fini di cui al precedente articolo, la Regione affida in convenzione la funzione ed il ruolo di "Difensore dell'Infanzia" al Comitato italiano per l'UNICEF.

Art. 3

La convenzione stipulata dalla Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, definisce le mansioni del Comitato di cui all'articolo precedente, ne stabilisce i rapporti con la Regione Basilicata e con gli Enti territoriali competenti, nel rispetto della normativa regionale concernente l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore dei minori.

La convenzione contiene le modalità di intervento da parte del Comitato che, nella prima fase attuativa, deve articolarsi almeno a livello provinciale oltre che regionale.

Art. 4

La Regione riconosce annualmente al Comitato di cui al precedente art. 2 un contributo finanziario da utilizzare esclusivamente per i fini e nell'ambito della presente legge e da ripartire tra le attività provinciali e regionali sulla base dei parametri fissati in convenzione.

Alla quantificazione del contributo di cui al comma precedente si provvede in sede di approvazione della legge finanziaria regionale.

Il Comitato è tenuto a presentare al competente Dipartimento della Regione un rendiconto annuale circa l'utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente articolo ⁽²⁾.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 34, *L.R. 27 gennaio 2005, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «Art. 4. La Regione eroga al Comitato, con atto della Giunta regionale, un contributo annuo di lire 50.000.000, da utilizzare esclusivamente per i fini e nell'ambito della presente legge e da ripartire tra le attività provinciali e regionali sulla base dei parametri fissati in convenzione.

Dell'utilizzo di tali fondi il Comitato è tenuto a presentare un rendiconto annuale al Presidente della Giunta regionale, che ne dà notizia al Consiglio.».

Art. 5

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

In aumento:

Cap. 4055 (di nuova istituzione) - Contributo al Comitato italiano per l'UNICEF per la difesa dei diritti dell'infanzia L. 50.000.000

In diminuzione:

Cap. 7421 - Fondo di riserva per le spese impreviste L. 50.000.000.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della *Costituzione* ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.